

BVGer D-845/2017 vom 5. Juli 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-845_2017

FR: TAF D-845/2017 du 5 juillet 2017

IT: TAF D-845/2017 del 5 luglio 2017

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Occorre anzitutto evadere le doglianze di natura formale di cui si avvale il ricorrente in sede ricorsuale.

E. 3.1

Va qui premesso che nella querelata decisione la SEM ha anzitutto rammentato che al richiedente asilo minorenne è stato assegnato un curatore il quale lo avrebbe tra le altre cose accompagnato all'audizione sui motivi d'asilo del 3 agosto 2016. Inoltre, dalle indicazioni fornite dal ricorrente egli sarebbe stato in grado di rispondere comprensibilmente e contestualmente alle domande postegli. Infine, né il curatore né la rappresentante delle istituzioni di soccorso avrebbero espresso dubbi quanto alla capacità di giudizio dell'interessato. Pertanto, a fronte della bassa soglia di esigenze d'uopo nell'abito della procedura d'asilo, vi sarebbe luogo di ritenere la stessa in specie assodata nonostante nella sua corrispondenza del 9 agosto 2016 il servizio medico psicologico del Cantone Ticino

abbia reputato impossibile lo svolgimento di una audizione in tale momento.

E. 3.2

Tale argomentazione è contestata in sede ricorsuale. In ossequio al summenzionato certificato medico del 9 agosto 2016 il quadro clinico non avrebbe infatti permesso al ricorrente di svolgere l'audizione. Dai colloqui riportati dal medico, sarebbe infatti emersa "un'importante fragilità strutturale del ragazzo che si sarebbe trovato in gravi difficoltà nel relazionarsi con gli altri e avrebbe teso a disorganizzarsi". Tale certificato sarebbe giunto alla SEM pochi giorni dopo lo svolgimento dell'audizione. L'autorità di prime cure sembrerebbe tuttavia minimizzarne la portata nonostante l'importanza della questione che avrebbe visto emergere in corso di procedura la circostanza per la quale il ricorrente non sarebbe stato pronto ad affrontare un'audizione. Del resto, gli stessi elementi che avrebbero condotto l'autorità di prime cure a scartare per inverosimiglianza le dichiarazioni del richiedente sarebbero spiegabili proprio sulla base di tale incapacità. Dal canto suo, anche il rappresentante dell'opera assistenziale avrebbe segnalato la necessità di riconvocare il giovane. Alla luce di ciò, la decisione impugnata andrebbe annullata onde consentire al ricorrente di poter sostenere una nuova audizione nel pieno possesso delle sue facoltà psichiche.

E. 4.1

A mente del Tribunale, va anzitutto rilevato che la qualità di minore non accompagnato impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze particolari d'istruzione nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo che il Tribunale ha già avuto modo di elencare nella DTAF 2014/30.

E. 4.1.1

In primo luogo l'audizione deve essere svolta da una persona qualificata che sia stata formata specificatamente a tale scopo in modo da disporre delle necessarie conoscenze a riguardo dello sviluppo ed al comportamento del minore (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.3.1).

E. 4.1.2

Secondariamente, va posto l'accento sull'ambiente che deve regnare sin dall'inizio dell'audizione e sull'attitudine empatica dell'auditore, presupposti quest'ultimi, necessari alla creazione di un clima di fiducia che permetta al minore di esternare il proprio vissuto. È a tal proposito raccomandato di iniziarsi l'audizione illustrandone gli obiettivi e richiamando le regole applicabili in modo semplice e comprensibile. Ciascuna delle persone presenti deve venir presentata al minore chiarendo nel contempo il suo ruolo. È imperativo sottolineare l'importanza di dire la verità ma nel contempo è d'uopo assicurarsi che il minore comprenda che non vi sono delle risposte giuste o sbagliate e che sia possibile omettere di rispondere ad alcuni quesiti. L'auditore è invitato a osservare il comportamento del minore e ad annotare ogni forma di comunicazione non verbale. Egli deve far prova di ascolto accondiscendente restando nel contempo neutro. Il contatto visivo riveste inoltre un'importanza preponderante: anche in presenza dell'interprete l'auditore deve dirigere le proprie domande direttamente al giovane mostrandosi attento nei confronti delle di lui risposte. Di indubbia rilevanza è inoltre la necessità di formulare le domande in maniera aperta, al fine di incentivare il racconto spontaneo del richiedente. Sarà solo in un secondo momento che si potranno se necessario porre delle domande puntuali a titolo complementare. Si terrà inoltre debitamente conto delle particolarità relative alla cultura di

provenienza del minore ed alla sua età. È del resto solo a partire da circa i dodici anni che il minore è in grado di contemplare degli avvenimenti indipendenti dalla propria vita, di pensare in maniera astratta e di formulare delle ipotesi. Se il giovane richiedente non riesce a parlare di certi avvenimenti a causa delle emozioni ad essi legate è consigliabile cambiare argomento ritornando sulla tematica solo susseguentemente. Si necessita in ultimo di terminare l'audizione con delle discussioni trattanti temi più leggeri così da permettere al minore di rilassarsi ritrovando una sensazione di sicurezza (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.3.3)

E. 4.1.3

È parimenti raccomandato di chiedere al minore di definire lui stesso i termini utilizzati allo scopo di verificare quale senso egli abbia voluto conferire loro. L'auditore deve a tal fine riformulare regolarmente le risposte per verificare di aver ben compreso quanto dichiarato dal minore e porre a più riprese i quesiti legati a dei fatti importanti sotto vari punti di vista. Avendo il minore in genere bisogno di più tempo per rispondere, va data anche particolare enfasi al rispetto del silenzio durante l'audizione. Una pausa è necessaria almeno ogni mezz'ora (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.3.4).

E. 4.1.4

Vi sono infine dei fattori di ordine affettivo ai quali va prestato il dovuto riguardo. Per paura di non essere creduto, il minore può infatti essere portato a modificare la fattispecie addotta al fine di risultare più credibile ed a censurare alcuni elementi traumatizzanti. Sul piano cognitivo, tanto più il minore è giovane, tanto meno la sua memoria avrà la capacità di registrare i dettagli e di ricostruire in modo logico gli avvenimenti. Anche per questo motivo occorre far capo a quesiti aperti. I minori sono infatti molto sensibili alle suggestioni ed avranno tendenza a mentire o ad adattare il loro resoconto in funzione delle domande poste (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.4)

E. 5.1

Occorre dunque verificare se nel caso in esame l'audizione sui motivi d'asilo è stata svolta in maniera adeguata avendo riguardo per l'età ed il grado di maturità dell'interessato fermi considerati i succitati principi. V'è qui da premettere che il ricorrente al momento dello svolgimento della stessa era da poco quattordicenne.

E. 5.2

Ora, nel caso in disamina salta sin da subito all'occhio come la fase introduttiva dell'audizione sia stata molto breve. L'auditrice ha brevemente introdotto le persone presenti per poi fornire delle spiegazioni standardizzate riguardanti lo scopo e lo svolgimento dell'audizione senza adattare il suo linguaggio né verificare se il ricorrente (che non ha dato nessuna risposta) aveva compreso tali implicazioni. Oltracciò, la decisione di dare la parola al rappresentante legale solo alla fine dell'audizione, oltre non essere giustificata, non ha contribuito all'instaurazione di un clima di fiducia. Tale circostanza pare del resto anche essere confermata dall'attitudine stessa del ricorrente che è risultata estremamente chiusa per tutta la durata dell'audizione e dagli appunti del rappresentante delle opere assistenziali secondo il quale, il giovane sarebbe stato molto intimorito e avrebbe persino avuto pena a guardare negli occhi le persone presenti, restando con le mani davanti al viso e fissando il tavolo. Le domande risultano generalmente molto puntuali e non pare essere stata data facoltà al giovane di definire lui stesso i termini utilizzati e di esprimersi in maniera aperta. La pausa è inoltre intervenuta solo dopo una cinquantina di minuti e l'audizione non si è

conclusa su temi leggeri come prescritto. La SEM non sembra infine aver prestato particolare attenzione alle considerazioni del curatore, il quale ha osservato, di sua iniziativa, come l'aspetto psicologico sarebbe stato sottovalutato, fermo considerate le problematiche del giovane ricorrente.

E. 5.3

Su tali presupposti, vi è luogo di ritenere senza necessità di ulteriori disamine, che l'audizione non sia stata condotta in modo sufficientemente adattato all'età ed alla situazione psicosociale dell'interessato. Il verbale dell'audizione del 3 agosto 2016 non potrà pertanto più essere utilizzato per l'apprezzamento dei fatti se non in maniera limitata ed in considerazione di quanto esposto in questa sede. Vi sarà inoltre luogo di procedere ad una nuova audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi in ossequio alle suddette prescrizioni.

E. 5.4

Alla luce di ciò, il Tribunale può esimersi dall'esame delle ulteriori censure ricorsuali.

E. 6

Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 5 gennaio 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a risentire l'interessato per mezzo di una nuova audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi ed a emanare una nuova decisione sulla base del nuovo accertamento dei fatti rilevanti.

E. 7.1

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 7.2

Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 550.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 8

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.